



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

*Provincia di Cosenza*

## SETTORE N. 1 AMMINISTRATIVO

### **DETERMINAZIONE**

n. 64 Registro Generale del 13 FEB 2023

(n. 10 Registro Servizio del 6/2/2023)

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL DOTT. ANTONIO MARINO  
RISCOSSI NEL PERIODO MESE DI GENNAIO 2023**

L'anno DUEMILA VENTITRE il giorno 6 del mese di FEBBRAIO

alle ore 9.30 nella Sede Municipale e presso l'Ufficio di Segreteria

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

**Atteso** il decreto n. **9** del **15/09/2022** con il quale il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore AMMINISTRATIVO di questo Comune;

**Richiamati:**

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi di questo Comune approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 3.11.2017;

- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso:

- che il Dr. Antonio Marino riveste le funzioni di Segretario Comunale del Comune di Belvedere Marittimo (CS), nel periodo di che trattasi;

- che, nella predetta qualità, il Dr. Marino svolge, fra l'altro, l'attività di ufficiale rogante nei contratti in cui l'Ente è parte per come disciplinato dall'art. 97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, così come modificato dall'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 11 Agosto 2014 n° 114;

- che l'Art. 10, comma 2-bis, del predetto D.L. n° 90/2014, convertito nella Legge n° 114/2014, testualmente recita che *"Negli Enti Locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale; una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'Art. 30, secondo comma, della Legge 15 Novembre 1973 n° 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della Tabella D allegata alla Legge 8 Giugno 1962 n° 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento"*;

- che la sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 7 aprile 2016, sia pure in via incidentale a riguardo dell'interpretazione di una norma regionale del Trentino Alto Adige impugnata dal Governo in quanto ritenuta contraria all'art.10 del D.L. n. 90/2014, ha fra l'altro così disposto: *"Può aggiungersi che in Trentino-Alto Adige l'applicazione della norma regionale sarebbe bensì estesa anche ai Comuni con segretari dirigenti, ma riconoscerebbe ad essi solo il 75 per cento del diritto di rogito; al contrario, la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti, tuttavia attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito"*;

- che, la giustizia ordinaria, chiamata a valutare nel merito la fattispecie si è unanimemente espressa nel senso della spettanza dei diritti di rogito ai Segretari Comunali anche di fascia A e B in servizio presso Comuni in cui non sono presenti Dirigenti, come riportato ampiamente nei seguenti provvedimenti:

Tribunale di Milano n. 1539/2016, n. 2561/2016 e 2157/2017;

Tribunale di Busto Arsizio n. 307/2016;

Tribunale di Taranto n. 3269/2016;

Tribunale di Bergamo n. 762/2016;

Tribunale di Brescia n. 1486/2016 e n. 75/2017

Tribunale di Verona n. 23/2017;

Tribunale di Monza n. 46/2017;

Tribunale di Potenza n. 411/2017;

Tribunale di Pordenone n. 77 e n.78/2017;

Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, sentenza n. 272/2017;

- Valutato pertanto, in aderenza con quanto determinato dai giudici di merito che l'applicazione della norma consente la corresponsione di diritti di rogito ai segretari di fascia A e B purché in servizio in comuni dove non vi siano dipendenti con qualifica dirigenziale;

- Preso atto che in questo Comune non è impiegato personale dipendente con qualifica dirigenziale;

- R i t e n u t o pertanto che - sia per una corretta interpretazione della norma in oggetto che in aderenza a quanto sancito dalle varie sentenze della giustizia ordinaria, nonché al fine di evitare ogni possibile

contenzioso con danni per l'ente - va riconosciuto al Segretario Comunale il diritto a percepire i diritti di rogito maturati sui contratti rogati nel 2022 con la conseguente liquidazione delle relative spettanze;

- Verificato il limite di un quinto dello stipendio in godimento del Segretario Comunale su base annua,;

- Visto l'allegato prospetto nel quale sono indicati i contratti stipulati nel periodo GENNAIO 2023 e le relative somme introitate dall'Ente Comune per diritti di rogito, per un totale complessivo di €. **3.201,58**

- Ritenuto, per quanto sopra, che i diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale ammontano a € **3.201,58** al netto degli oneri riflessi ed IRAP, con riferimento ai contratti in cui l'Ente è parte, stipulati nel periodo GENNAIO 2013 – REP. N. 1 DEL 30/01/2023 E REP. N. 2 DEL 31/01/2023;

- Che pertanto si può procedere alla liquidazione della somma citata;

#### **DETERMINA**

1. Di **PRENDERE ATTO** della riportata narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente e qui si intende integralmente riportata;

2. Di **DARE ATTO** che per i contratti in cui l'Ente è parte, stipulati per rogito del Segretario Comunale Antonio Marino nel periodo GENNAIO 2023 REP. N. 1 E 2 /2023 come da prospetto depositato agli atti;

3. Di **PRECISARE** che la somma spettante al Segretario Generale sul totale dovuto ammonta ad €. **3.201,58** per diritti di rogito relativamente ai contratti in cui l'Ente è parte, stipulati nel periodo citato;

4. DI **IMPUTARE la somma di € 3.201,58 per diritti di rogito al Cap. 40 del redigendo Bilancio 2023, (IN DEROGA AI DODICESIMI)**

5. Di **LIQUIDARE in favore del Segretario Comunale dr. Antonio Marino la somma di €3.211,58**

6. Di **TRASMETTERE** il presente atto al Settore Economico per l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Segretario Comunale.=====

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

*Istr. Dir. Daniele Ponte*



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

(N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.)

Belvedere M.mo, li \_\_\_\_\_

13 FEB. 2023



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

RESPONSABILE DEL SETTORE

DANIELE PONTE ALI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dal 13 FEB. 2023 al \_\_\_\_\_, così come prescritto dall'art. 10 del Regolamento Comunale Ordinamento Uffici e Servizi

Belvedere M.mo, li \_\_\_\_\_

13 FEB. 2023



IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

DANIELE PONTE

RESPONSABILE DEL SETTORE

UFFICI E SERVIZI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO